

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)581

Vol. 1978/0224

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (78) 581 def.

Bruxelles, 3 novembre 1978



PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
PER L'APPLICAZIONE DELL'UNITA' DI CONTO EUROPEA
(UCE) AGLI ATTI ADOTTATI IN CAMPO DOGANALE

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Il 6 ottobre 1976 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee (1).
2. In merito a tale progetto di regolamento, il Parlamento (2), il Comitato economico et sociale (3) e la Corte dei Conti hanno emesso i pareri richiesti dei trattati.
3. Dopo numerose discussioni in sede di Consiglio, il 24 luglio 1978, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha trasmesso il testo di detto progetto di regolamento al Parlamento in vista d'una eventuale concertazione. Fino ad ora, il Parlamento non ha ancora fatto sapere se intendeva chiedere tale concertazione. Tuttavia, dalle informazioni ricevute, risulta che la concertazione eventuale non dovrebbe riguardare l'articolo 15 del progetto di regolamento in parola.
4. Detto articolo 15 prevede le disposizioni che regolano il passaggio dell'U.C. all'UCE in campo doganale, a decorrere dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, in conformità alla risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1974 relativa alle misure da adottare per semplificare i compiti delle amministrazioni doganali (4), gli atti in campo tariffario devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sei settimane prima della data prevista per la loro applicazione. Di conseguenza appare indispensabile dissociare il contenuto dell'articolo 15 anzidetto dall'insieme del progetto di regolamento per l'applicazione dell'UCE agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee, in modo che esso venga messo in vigore in tempo.
5. Nel progetto di regolamento allegato sono ripresi integralmente la motivazione e gli articoli relativi al campo doganale che figurano nel progetto di regolamento di cui al precedente § 1.

(1) GU n° C 271 del 17.11.1976, p. 5

(2) GU n° C 83 del 4.4.1977, p. 33

(3) GU n° C 56 del 7.3.1977, p. 70

(4) GU n° C 79 del 8.7.1974, P. 1

proposta di regolamento (CEE)
del Consiglio
per l'applicazione dell'Unità di conto europea (UCE) agli
atti adottati in campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

Visto la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale (2),

Considerando che l'unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale è quella definita nella regola generale C 3 di cui alla parte prima, Titolo I dell'allegato al regolamento (CEE) n° 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n° 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3);

Considerando che detta Unità di conto, riferendosi ad un determinato peso di oro fino, non è più conforme agli accordi monetari conclusi dagli Stati membri; che è pertanto necessario stabilirne un'altra definizione entro un periodo ragionevole; che, tenendo conto dei vincoli cui è soggetta l'organizzazione del settore, la data limite di questo periodo può essere fissata al 1° gennaio 1979;

Considerando che l'Unità di conto europea definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio della Comunità europee (4) può sostituire in modo valido l'Unità di conto utilizzata negli atti adottati in campo doganale; che tuttavia, in considerazione delle particolarità dell'organizzazione del campo doganale, occorre prevedere disposizioni particolari per la conversione de tale UCE nelle monete nazionali;

(1) G.U. n° C 83 del 4.4.1977, p. 33

(2) G.U. n° C 56 del 7.3.1977, p.70

(3) G.U. n° L 289 del 14.11.1977, p. 1

(4) G.U. n° L 356 del 31.12.1977, p. 1

Considerando che spetta al Consiglio rivedere, per adeguarli all'evoluzione della situazione economica dei vari Stati membri, gli importi che figurano in talune disposizioni regolamentari relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, nonché alle piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale ; che tale evoluzione può richiedere, in determinate circostanze, il mantenimento degli importi espressi in moneta nazionale, in mancanza della suddetta revisione entro i termini previsti ;

Considerando che risulta necessario prevedere disposizioni transitorie per assicurare il passaggio nelle migliori condizioni dall'unità di conto precedentemente applicabile all'UCE;

Considerando che è stato ottenuto il parere della Corte dei Conti;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unità di conto europea (UCE) alla quale viene fatto riferimento negli atti di cui all'articolo 2 del / presente regolamento è quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

1. In tutte le disposizioni che regolano le materie di cui al paragrafo 2, gli importi in unità di conto sono considerati come espressi in UCE a decorrere dal 1° gennaio 1979, eccettuati gli importi da convertire in base ai tassi rappresentativi.

Fino a tale data essi restano espressi nell'unità di conto definita dal Regolamento (CEE) n. 2500/77 e sono convertiti secondo le norme in vigore anteriormente al 1° gennaio 1978.

Gli importi previsti :

- dal Regolamento (CEE) n° 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (1)

(1) GU n. L 191 del 5.8.1969, p. 1

ALLEGATO II (segue)

- dal Regolamento (CEE) n° 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che fissa le disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n° 1798/75 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1) e
- per quanto riguarda le piccole importazioni prive di ogni carattere commerciale, dall'allegato, parte I, titolo II, lettera B del Regolamento (CEE) n° 2500/77,

sono riveduti anteriormente al 1° gennaio 1979 dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni appropriate per evitare la loro diminuzione in moneta nazionale.

Qualora il 1° gennaio 1979 il Consiglio non abbia preso le disposizioni appropriate riguardo alla revisione degli importi espressi in unità di conto nei regolamenti di cui sopra, gli Stati membri che dovrebbero ridurre gli importi in moneta nazionale in applicazione del primo comma possono mantenerli.

Anteriormente al 1° gennaio 1979, gli importi espressi in unità di conto negli accordi internazionali, saranno rinegoziati nella misura necessaria con i paesi terzi interessati.

2. Il controvalore in monete nazionali dell'UCE ai fini della determinazione della classificazione delle merci o del dazio applicabile in vista dell'applicazione della tariffa doganale comune, ivi comprese le sospensioni di dazio, i contingenti tariffari - ad eccezione di quelli espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate - i massimali e i dazi antidumping, nonché il controvalore in monete nazionali stabilito per il trattamento tariffario accordato all'importazione ai privati, vengono fissati una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i contingenti tariffari espressi in valore nel quadro delle preferenze generalizzate sarà trovata separatamente una adeguata soluzione al momento dell'adozione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1979.

(1) GU n° L 316 del 6.12.1975, p. 17

3. Durante un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 1979, per le merci comprese nel capitolo 22 (ad eccezione del vino - voce 22.05), nella voce 24.01, nel capitolo 69 nonché nella sottovoce 85.25 A e nella voce 91.01 della tariffa doganale comune, il tasso di conversione dell'unità di conto applicabile il 1° gennaio 1978 a norma del Regolamento (CEE) n° 2500/77 sarà adeguato a quello dell'UCE in due tappe successive, cioè il 1° gennaio 1979 e il 1° gennaio 1980.
4. L'adeguamento degli importi espressi in unità di conto nelle disposizioni adottate in materia doganale diverse da quelle di cui al paragrafo 2, la loro conversione in UCE, nonché le modalità per stabilirne il controvalore nelle monete nazionali, saranno oggetto di disposizioni particolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente